CONSORZIO
INTERCOMUNALE
DEI SERVIZI E
INTERVENTI SOCIALI
VALLE del TEVERE

COMUNI DI
Campagnano di Roma
Capena
Castelnuovo di Porto
Civitella San Paolo
Fiano Romano
Filacciano
Formello
Magliano Romano
Mazzano Romano
Morlupo
Nazzano
Ponzano Romano
Riano
Rignano Flaminio
Sacrofano
Sant'Oreste
Torrita Tiberina

REGOLAMENTO PER L'ACCESSO E LA PERMANENZA NEL SERVIZIO DI STAZIONE DI POSTA

Approvato con deliberazione dell'Assemblea Consortile n. 33 del 21.07.2026

Piazza S. Lorenzo, 8 - 00060 Formello (RM) • c/o Comune di Formello
0690194606-607
presidente@consorziovalledeltevere.it • direttore@consorziovalledeltevere.it • ufficiodipiano@consorziovalledeltevere.it
info@pec.consorziovalledeltevere.it

Premessa

Il Servizio di Stazione di Posta è un servizio di pronta accoglienza temporanea rivolto a persone singole o nuclei familiari che si trovano in condizioni di grave fragilità sociale, abitativa o personale e necessitano di un'immediata risposta ai bisogni primari.

L'accoglienza rappresenta una misura temporanea finalizzata a garantire un luogo sicuro ove soggiornare, favorire la tutela della persona e consentire l'attivazione o il proseguimento della presa in carico da parte del Servizio Sociale competente.

La permanenza nella struttura non costituisce un diritto soggettivo né determina l'instaurazione di alcun rapporto di locazione, comodato o altro diritto reale o personale di godimento sugli spazi assegnati.

Il presente Regolamento disciplina le modalità di accesso, permanenza e conclusione dell'accoglienza presso il Servizio di Stazione di Posta.

Art. 1 – Finalità del servizio

1. Il Servizio di Stazione di Posta offre un'accoglienza temporanea finalizzata a soddisfare bisogni abitativi urgenti e a garantire una risposta immediata a situazioni di emergenza sociale.
2. L'accoglienza è orientata alla tutela della persona, alla stabilizzazione della situazione emergenziale e all'attivazione degli interventi necessari per il successivo percorso di presa in carico.
3. Il servizio non costituisce soluzione abitativa definitiva.

Art. 2 – Durata dell'accoglienza

1. La permanenza presso la Stazione di Posta ha carattere strettamente temporaneo.
2. La durata ordinaria dell'accoglienza è stabilita in un massimo di **15 giorni consecutivi**.
3. Eventuali proroghe possono essere autorizzate esclusivamente dal **Servizio Sociale competente**, sentita l'équipe di progetto, in presenza di motivate esigenze e compatibilmente con la disponibilità dei posti.
4. Durante il periodo di permanenza la persona accolta è tenuta a collaborare con il Servizio Sociale competente e con gli operatori dell'Ente gestore del servizio per favorire l'individuazione di soluzioni adeguate alla propria situazione.

Art. 3 – Progetto individuale

1. L'accoglienza è accompagnata da un progetto individuale o da un percorso di presa in carico predisposto dal Servizio Sociale competente.
2. Il progetto individuale è redatto dal servizio sociale, unitamente alla persona accolta o il nucleo accolto e all'equipe di progetto, **entro 48 ore** dall'ingresso nella Stazione di Posta.
3. La persona accolta si impegna a collaborare con gli operatori e a partecipare agli incontri programmati.
4. Il rifiuto ingiustificato di collaborare costituisce elemento di valutazione ai fini della prosecuzione dell'accoglienza.

Art. 4 – Diritti della persona accolta

La persona accolta ha diritto:

1. ad essere trattata con dignità e rispetto;
2. ad usufruire degli spazi assegnati secondo le modalità previste dal presente Regolamento;
3. ad essere informata sulle regole del servizio e sul percorso di presa in carico;
4. alla tutela della riservatezza dei propri dati personali.

Art. 5 – Doveri della persona accolta

La persona accolta è tenuta a:

1. rispettare il presente Regolamento;
2. rispettare gli operatori, gli altri ospiti e ogni persona presente nella struttura;
3. collaborare con il Servizio Sociale competente e con l'Ente gestore del servizio;
4. mantenere comportamenti rispettosi e non violenti;
5. osservare gli orari e le modalità organizzative del servizio;
6. utilizzare correttamente gli spazi e le attrezzature;
7. comunicare eventuali assenze o impedimenti;
8. mantenere un comportamento compatibile con la convivenza comunitaria.

Art. 6 – Vitto e beni di prima necessità

1. Le spese per il vitto e per i beni di prima necessità sono disciplinate secondo quanto previsto dal progetto individuale o dalle disposizioni del soggetto gestore.

2. Eventuali forme di compartecipazione e di mantenimento autonomo della persona accolta o del nucleo accolto saranno valutate dal Servizio Sociale competente, in accordo con l'equipe di progetto, e determinate sulla base del progetto individuale.

3. La persona accolta è tenuta ad utilizzare con cura gli alimenti e i materiali messi a disposizione evitando sprechi.

Art. 7 – Cura degli spazi

1. La persona accolta è tenuta a mantenere puliti la camera assegnata, i servizi igienici, la cucina, la sala comune e tutti gli spazi condivisi.

2. Gli spazi devono essere lasciati quotidianamente in condizioni decorose.

3. Ogni persona è tenuta a collaborare alle attività di riordino e pulizia degli ambienti comuni.

Art. 8 – Convivenza

1. La Stazione di Posta è un servizio caratterizzato dalla condivisione degli spazi.

2. Cucina, sala comune, servizi e ogni altro ambiente comune devono essere utilizzati nel rispetto degli altri utenti.

3. L'assegnazione delle camere e dei posti letto è effettuata esclusivamente dal Servizio Sociale competente e dall'équipe di progetto.

4. Il rifiuto immotivato della sistemazione assegnata o della convivenza con altri utenti costituisce grave violazione del presente Regolamento ed è motivo sufficiente per l'avvio del procedimento di decadenza dall'accoglienza.

Art. 9 – Accesso degli operatori

1. Gli operatori del Consorzio e dell'Ente gestore del servizio possono accedere in qualsiasi momento ai locali della struttura, comprese le camere assegnate, anche senza preavviso.

2. L'accesso è finalizzato al monitoraggio del servizio, alla tutela delle persone, alla sicurezza, alla manutenzione, alla verifica del rispetto del presente Regolamento e ad ogni altra esigenza organizzativa.

3. La persona accolta è tenuta a collaborare con gli operatori.

Art. 10 – Custodia degli effetti personali

1. Ogni persona è responsabile dei propri beni personali.
2. Il Consorzio e l'Ente gestore del servizio non rispondono di smarrimenti, furti o danneggiamenti.
3. Al termine dell'accoglienza tutti gli effetti personali devono essere ritirati.
4. Gli oggetti non ritirati saranno custoditi per un periodo massimo di **15 giorni**, decorso il quale il Consorzio potrà disporne lo smaltimento o altra destinazione.

Art. 11 – Danni

1. Chiunque provochi danni ai locali, agli arredi o alle attrezzature è tenuto al relativo risarcimento.
2. I danni saranno accertati mediante apposito verbale.

Art. 12 – Divieti

È vietato:

- introdurre persone non autorizzate;
- utilizzare il posto letto assegnato ad altri;
- detenere sostanze stupefacenti o armi;
- porre in essere attività illecite;
- assumere comportamenti aggressivi o violenti;
- arrecare disturbo agli altri utenti;
- alterare impianti o arredi;
- fumare nei locali ove vietato;
- cedere il posto assegnato ad altri.

Art. 13 – Decadenza dall'accoglienza

1. L'inosservanza anche di una sola disposizione del presente Regolamento costituisce motivo sufficiente per l'avvio del procedimento di decadenza dall'accoglienza.

2. Nei casi di particolare gravità, ovvero quando la permanenza della persona accolta costituisca un rischio per la sicurezza, per gli altri utenti, per gli operatori o per la struttura, il Consorzio può disporre l'immediata cessazione dell'accoglienza e l'allontanamento dalla struttura, senza preavviso.

3. Costituiscono, in particolare, gravi violazioni:

    - comportamenti violenti o minacciosi;
    - introduzione di sostanze stupefacenti o armi;
    - danneggiamento volontario della struttura;
    - reiterata inosservanza del presente Regolamento;
    - rifiuto di collaborare con il Servizio Sociale competente e con gli operatori.

Art. 14 – Disposizioni finali

1. La sottoscrizione del presente Regolamento comporta l'accettazione integrale delle sue disposizioni.

2. Copia del Regolamento è consegnata alla persona accolta all'atto dell'ingresso nel servizio.

3. Per quanto non previsto si applicano le disposizioni del Consorzio e la normativa vigente.

DICHIARAZIONE DI PRESA VISIONE E ACCETTAZIONE

La sottoscritta / Il sottoscritto

Cognome e nome: _____

Nato/a a: _____ il _____

Codice fiscale: _____

Nucleo familiare composto da:

1)

2)

3)

dichiara:

- di aver ricevuto copia del presente "Regolamento per l'accesso e la permanenza nel Servizio di Stazione di Posta";
- di averne letto attentamente il contenuto;
- di aver ricevuto tutte le informazioni e i chiarimenti richiesti;
- di accettarne integralmente le disposizioni;
- di impegnarsi al rispetto del Regolamento e del Progetto Personalizzato.

Data _____

Firma della persona accolta

_____

Firma dell'operatore

_____